



ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile, per quelle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co .6)

- **Ritenuto** che la stessa *ratio* deve accompagnare, per il giudice dell'esecuzione e per il giudice delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del giudice dell'esecuzione e del giudice delegato;



- **Convenuto** pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;



- **Considerato** che alla luce della normazione d'urgenza degli ultimi giorni, nonché a seguito della fitta e proficua interlocuzione con i professionisti che prestano la loro opera nel settore nonché con il gestore della pubblicità e delle vendite telematiche, deve ritenersi revocata la circolare dell'ufficio emessa in data 9.3.2020 e occorre dettare nuove disposizioni;

- **Ritenuto** che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta l'ordinanza di vendita, così come debbano riguardare sia le procedure prefallimentari che quelle fallimentari in ogni fase per come di seguito specificato,

## DISPONGONO QUANTO SEGUE

### *1. Udienze già fissate per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile*

Con riguardo alle udienze fissate nel periodo di cui all'art. 83, comma 1 D.L. 18/2020 (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) i Giudici del settore provvederanno ai debiti rinvii temperando le esigenze di giustizia con il carico del rispettivo ruolo e tenendo conto delle indicazioni che *medio tempore* perverranno dal capo dell'Ufficio giudiziario.

Tutti i procedimenti di competenza del settore Esecuzioni e Procedure Concorsuali sono esclusi dal novero delle *esenzioni dal rinvio d'ufficio*, di cui all'art. 83 comma 3 d.l. 18/2010, salva la clausola di cui all'ultimo periodo della indicata disposizione. Di conseguenza, sono esclusi dal rinvio d'ufficio **i soli** procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In questo ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice o del presidente del collegio, ugualmente non impugnabile.

### *2. Censimento delle email ordinarie (non PEC) e dei numeri di telefono dei referenti delle procedure e degli esperti nelle esecuzioni al fine della tenuta delle udienze in modalità telematica*

I G.D./G.E. essendo intenzionati a considerare anche la modalità telematica di effettuazione dell'udienza, che si ritiene ben possibile nel settore di pertinenza (cfr. art. 83 co. 7, lett. f) d.l. 18/2020, Provvedimento del Direttore Generale S.I.A. del 23.3.2020 prot. 4159.E, nonché nell'esclusivo ambito fallimentare art. 95 co. 3 L.F.) **dispongono che entro gg. 5 dalla pubblicazione della presente circolare tutti i referenti delle procedure esecutive individuali e concorsuali (custodi, professionisti delegati, curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori, gestori della crisi da**

**sovraindebitamento), nonché gli esperti stimatori delle procedure esecutive individuali, depositino un sintetico atto (avente ad oggetto: “Comunicazione dell’indirizzo email ordinario e del recapito telefonico”) con cui comunichino i dati di cui all’intitolazione del paragrafo.**

L’udienza in videoconferenza prevede infatti che il giudice, antecedentemente all’udienza medesima, invii all’indirizzo di posta elettronica ordinaria della parte o del soggetto necessario nella procedura un’email contenente un *link* che sarà cliccato dal destinatario nel giorno e nell’ora dell’udienza. Il professionista dovrà essere unicamente munito di una *webcam* e di un microfono, peraltro, come è noto, normalmente integrati nei computer portatili. Non è indispensabile scaricare su PC l’applicativo *Microsoft Teams*, essendo ben possibile partecipare tramite *Web*: cliccando come detto il *link* si apre automaticamente una pagine del proprio browser (meglio *Chrome*, *Internet Explorer*, *Microsoft Edge*, mentre non risulta compatibile il browser *Safari*) e comparirà un campo ove dovrà essere inserito il proprio nome e di seguito si cliccherà sul bottone “Partecipa alla riunione” (corrispondendo, nel linguaggio dell’applicativo, la riunione all’udienza). A quel punto si attenderà l’abilitazione alla partecipazione all’udienza da parte del giudice.

Il riferimento telefonico servirà il giorno dell’udienza in videoconferenza per contatti rapidi, da parte del giudice, in caso di problemi di connessione.

### ***3 Sospensione dei termini***

Si prende atto che il legislatore, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 (tot. 38 gg.) ha stabilito che “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili... Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti...per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le

*impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto". Si precisa che in conseguenza di quanto precede si considera sospeso per il periodo indicato anche il termine per il versamento del saldo-prezzo in caso di avvenuta aggiudicazione in una qualsiasi vendita coattiva (procedure esecutive e concorsuali).*

***4. Deposito di atti nel fascicolo della procedura da parte di soggetti che sono "parti" in senso tecnico o comunque che sono soggetti necessari delle procedure (es. custode, delegato, esperto, curatore, commissario, liquidatore, gestore della crisi) e da parte di soggetti esterni o comunque non costituiti (es. aggiudicatario, fallito non costituito ecc.) – limiti all'accesso nelle cancellerie***

**Dal 9 marzo al 30 giugno 2020** tutti gli atti dovranno essere depositati **esclusivamente con modalità telematiche**. Gli obblighi inerenti il contributo unificato dovranno essere assolti **esclusivamente** con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del D.L. 7 marzo 2005 n.82 (art. 83 co. 11, d.l. n. 18/2020).

**Dal 9 marzo al 30 giugno 2020** gli accessi presso le cancellerie Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari e Procedure Concorsuali saranno consentiti **esclusivamente** per le **residuali** ipotesi in cui non sia possibile l'utilizzo della modalità telematica e **solo su appuntamento** da concordarsi previamente a mezzo telefono o email. Sul punto si precisa che eventuali istanze di soggetti portatori di un interesse qualificato ma non costituiti, con riferimento a ciascuna procedura esecutiva o concorsuale, dovranno essere rivolte **esclusivamente** al Custode giudiziario/Professionista delegato, al Curatore fallimentare, al Commissario giudiziale, al Liquidatore

giudiziale o, per il caso di procedure di sovraindebitamento, al Gestore della Crisi presso l'OCC, che provvederanno, a loro volta, ad inoltrarle, tramite deposito telematico nel fascicolo, al Giudice o al Tribunale. Parimenti, il Custode giudiziario/Professionista delegato, il Curatore fallimentare, il Commissario giudiziale, il Liquidatore giudiziale e il Gestore della Crisi presso l'OCC, sono onerati della comunicazione del provvedimento reso dal Giudice o dal Tribunale sull'istanza.

L'accesso presso l'Ufficio del gestore della pubblicità legale (Gruppo Edicom) è momentaneamente sospeso su decreto del Presidente del Tribunale sino a nuovo ordine.

#### ***5. Celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.***

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi i G.E. procederanno a rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, anche in considerazione della sospensione dell'attività degli esperti stimatori e, parimenti, della sospensione della "attività materiale" dei custodi giudiziari, salvo che ragioni particolari ne impongano eccezionalmente la trattazione anticipata.

Si specifica che conseguentemente al differimento dei termini ex art. 569 c.p.c. devono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza *de qua*.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori esecutati che intendono presentare **istanza di conversione del pignoramento (ex art. 495 c.p.c.)** procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento (assegno circolare) per accedere al beneficio, provvedendo al deposito, nella cancelleria esecuzioni, dell'assegno circolare, previo appuntamento telefonico con personale della stessa, entro e non oltre il primo giorno utile che la cancelleria indicherà per il ridetto deposito.

Il giudice valuterà l'ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione dell'ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

Sempre *con contraddittorio scritto* e sulla base di un resoconto del Custode, ove nominato, o sulla base dell'estratto conto richiesto ed inserito nel fascicolo telematico dalla cancelleria ove il Custode non sia stato nominato, si terranno le udienze per la verifica delle conversioni di pignoramento e per le attribuzioni parziali. I termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 d.l. n. 18/20, per il periodo 9 marzo – 15 aprile (tot. 38 gg.) con slittamento delle mensilità.



#### **6. Attività dell'esperto stimatore – giuramento telematico**

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica; in ogni caso:



- Sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici, con l'eccezione delle attività che i vari Uffici *medio tempore*, renderanno possibili *da remoto* ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente (par. 7).

- I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le

circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 *bis* disp. att. c.p.c.

Ancora con riferimento all'esperto stimatore a decorrere dal 10 marzo 2020 si impone **il solo deposito telematico della perizia di stima (con divieto di deposito cartaceo)** e **si prescrive il giuramento telematico** che implica che il professionista nominato non presti più giuramento in cancelleria (mediante sottoscrizione del verbale di accettazione) bensì depositi in P.C.T. la propria accettazione dell'incarico ed il giuramento, ciò che contribuisce a realizzare la migliore fluidità della procedura e, al contempo, sgrava la cancelleria da un incombente ormai sostituibile con il vigente deposito telematico degli atti (cfr. C.S.M. Delibera di plenum dell'11 ottobre 2017 recante "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida", par. 10).

Il tenore della dichiarazione dell'esperto, da depositarsi sul fascicolo telematico, entro il termine assegnato dal giudice, sarà il seguente: *"ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E GIURAMENTO TELEMATICO DELL'ESPERTO STIMATORE (art. 569 co. 1 c.p.c., così come modificato dal d.l. 83/2015, nonché alla luce delle "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida" emanate dal C.S.M. l'11.10.2017) – Il/La sottoscritto/a... nato/a a... (prov. di ...), il..., residente in... (prov. di...), via/piazza..., n..., indirizzo p.e.c...., iscritto all'Albo... al n..., ammonito ai sensi degli artt. 193 c.p.c. e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), DICHIARA di accettare l'incarico e PRESTA GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità, relativamente alla procedura n.../.... R.G., Crotone li..., SOTTOSCRIZIONE"*

#### ***7. Attività del custode giudiziario e degli altri referenti delle procedure (nell'esercizio di funzioni omogenee a quelle del custode)***

Anche per l'attività del custode giudiziario (così come nell'esercizio delle medesime funzioni svolte dal curatore fallimentare o da altro gestore della procedura) e forse a maggior ragione, in relazione alla



stessa, vanno applicate le medesime cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*), invece:

- *le visite*, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30 giugno 2020;

- *gli accessi* presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il giudice dell'esecuzione (o il giudice delegato), al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso nell'assoluto rispetto, ove possibile, delle norme di sicurezza dettate dal legislatore.

- il custode sottoporrà al giudice dell'esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

### **8. Attività di liberazione**

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese *tutte le attività di liberazione* – anche in corso – **sino alla data del 30 giugno 2020**, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6° co., d.l. n.18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, i termini per l'attuazione dell'ordine già emesso si considerano sospesi sino al 30 giugno e, a partire dal giorno 1 luglio, il Custode farà istanza al G.E. per l'ordine di liberazione che non era ancora stato emesso. **Solo per ragioni eccezionali, deliberate come tali dal G.E., antecedentemente al 30 giugno**, sarà possibile emettere l'ordine di liberazione nelle presenti procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo, e il custode invierà al giudice dell'esecuzione (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari<sup>1</sup>, in ogni caso negandola sino al 30 giugno 2020 nel caso in cui il rispetto di tali cautele non sia garantito.

---

<sup>1</sup> Resta ferma l'applicabilità dei presupposti per la liberazione, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*.

*9. Le vendite e l'attività connessa del professionista delegato, del curatore e del liquidatore*

**Sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (con l'eccezione delle vendite competitive a mezzo commissionario concluse alla data di pubblicazione della presente circolare).**

L'emergenza pandemica impedisce di fatto la tenuta delle vendite analogiche e miste in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.), di fatto, frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica. Orbene, esigenze non molto dissimili si registrano anche per le vendite telematiche "pure", in cui da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole all'uopo previste), dall'altro la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti, qualunque sia la vendita prevista. Il sistema delle esecuzioni individuali e concorsuali è, infatti, scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti

In relazione alle procedure interessate dalla revoca:

- **i professionisti delegati, i custodi, i curatori fallimentari, i liquidatori**, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti, in forza del presente provvedimento, **entro gg. 5 dalla pubblicazione della circolare** (valendosi, ove del caso, del *video tutorial* presente su tutti i portali del Gruppo Edicom), ad accedere nell'area riservata sul PVP, entrare nella sezione "Gestione esiti ed eventi" e caricare, per ciascun lotto posto in vendita nel periodo interessato dalla circolare, l'evento di "Sospensione della vendita" (non essendo specificamente previsto l'evento "Revoca"), inserendo nel campo di testo obbligatorio la dicitura "Vendita revocata dal G.E. (o G.D.) (emergenza COVID-19)";

- **il gestore della pubblicità e della vendita è tenuto a pubblicare il presente provvedimento** sui propri siti di pubblicità (indicati nell'ordinanza), nonché sul sito per la gestione della vendita, mentre **il referente della procedura è tenuto entro gg. 5 a depositare la presente circolare in ciascun fascicolo di sua pertinenza;**
  
- **i referenti della procedura (delegati, curatori ecc.),** il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine il *referente* è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione delle cauzioni. **Per i soli esperimenti in cui siano state presentate offerte** il referente è tenuto ad effettuare nel fascicolo telematico un deposito con cui dà atto delle operazioni compiute e della restituzione della cauzione, **omettendo di indicare ogni dato che sia idoneo ad identificare l'offerente il cui nominativo rimarrà pertanto nella conoscenza del solo referente. I dati dell'offerente saranno conservati dal referente ed esibiti esclusivamente al giudice su richiesta di quest'ultimo.**
  
- **le cancellerie e i gestori incaricati delle vendite,** rispettivamente, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee, in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati, e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito nei casi di *competitive a mezzo commissionario* (art. 107 co. 1 L.F.).

**ECCEZIONE: le vendite competitive a mezzo commissionario (in uso essenzialmente nel settore delle procedure concorsuali), ove**

siano state **concluse alla data di pubblicazione della presente circolare**, rimangono valide ed efficaci, in considerazione del fatto che la loro struttura esclude del tutto il contatto tra le persone. Sono revocate, secondo la disposizione generale, quelle fissate successivamente o ancora in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**Sono revocati, altresì, tutti gli avvisi di vendita non ancora pubblicati:** più specificamente, in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato. Nel caso in cui sia già stato pagato il *contributo PVP*, ma non si sia ancora proceduto alla pubblicazione sullo stesso PVP, questo potrà ben essere utilizzato per la successiva vendita.

**Nuova fissazione di vendita nei casi di revoca dell'esperimento o di revoca dell'avviso (cfr. subito sopra): un nuovo avviso di vendita dovrà essere emesso a partire dal giorno 1 luglio in modo da fissare esperimento di vendita nel periodo compreso tra il giorno 1 settembre e il 31 ottobre 2020. Si precisa che, successivamente all'avviso di vendita, dovranno effettuarsi *ex novo* gli adempimenti di pubblicazione sul PVP (art. 490 co. 1 c.p.c.) e di pubblicità commerciale (art. 490 co. 2 e co. 3 c.p.c.) come da ordinanza, pagando i rispettivi oneri.**

Si specifica, per chiarezza, che gli esperimenti d'asta revocati, così come gli avvisi di vendita (non seguiti da pubblicazione) revocati, alla ripresa dell'attività comporteranno la fissazione di nuovi esperimenti di vendita alle medesime condizioni di cui all'esperimento o all'avviso revocato (cioè senza alcun abbattimento di prezzo, essendo la revoca evidentemente fattispecie differente rispetto all'*asta deserta*).

**10. Emissione dei decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - adempimenti per registrazione, trascrizione e annotazioni**

I G.E./G.D. continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato (o altro referente della procedura) e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica. A seguito di interlocuzione con gli istituti di credito e gli uffici pubblici coinvolti nella fase di trasferimento dell'immobile si offre la seguente scansione delle attività e delle modalità di svolgimento delle stesse, che seguono al versamento del saldo-prezzo da parte dell'aggiudicatario:

1) formulare preventiva istanza al G.E./G.D. che, previa opportuna valutazione, autorizzerà il professionista delegato (o altro referente della procedura) a predisporre la bozza del D.T.;

2) all'esito, unitamente al deposito telematico dell'istanza di emissione del DT, con i rituali allegati (relazione, ispezioni aggiornate ecc.), inviare copia del DT in formato Word al G.E./G.D., sulla mail istituzionale (*nome.cognome@giustizia.it*), il quale, in mancanza di rettifiche, procederà, a sua volta, all'emissione dello stesso tramite deposito telematico;

3) formulare istanza di autorizzazione al pagamento delle imposte di registrazione, trascrizione e annotazioni delle formalità, trasmettendo contestualmente bozza del conseguenziale provvedimento in formato Word sulla mail istituzionale del G.E.;

4) predisporre la delega di pagamento mediante F24 in formato 'pdf' (spese di registrazione, trascrizione e cancellazioni) che sarà trasmessa all'Istituto di Credito, a mezzo mail (precisamente all'indirizzo che sarà comunicato dall'istituto bancario), insieme al provvedimento di autorizzazione del G.E.: il delegato resterà onerato di recarsi successivamente in banca, in una fase successiva, qualora le condizioni connesse all'emergenza lo consentiranno, per apporre la propria firma sulla contabile bancaria uso ufficio. La banca provvederà ad inoltrare al delegato a mezzo mail copia del documento con quietanza di pagamento.

5) la copia del D.T. uso REGISTRAZIONE sarà trasmessa all'ufficio del registro direttamente dalla cancelleria e, in seguito al pagamento delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione, trasmettendone copia alla stessa cancelleria;

6) ai soli fini della TRASCRIZIONE estrarre copia del D.T. dal fascicolo telematico e predisporre la dichiarazione di conformità dell'atto, ai sensi del D.L. 179/2012, con apposizione di firma digitale. Tale copia sarà trasmessa in Conservatoria a mezzo PEC con acclusa la nota di trascrizione in formato digitale;

7) Ai fini della CANCELLAZIONE delle formalità il delegato o il curatore provvederanno a formulare istanza alla cancelleria per il rilascio del certificato di mancata opposizione del D.T., allegando copia dell'avvenuta comunicazione del decreto di trasferimento al debitore esecutato. Il Cancelliere provvederà a depositare copia della certificazione al fascicolo telematico che sarà trasmessa a cura del referente della procedura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a mezzo pec, attestandone la conformità con le modalità di cui sopra, unitamente a copia delle note di annotazione compilate in formato digitale, e copia del pagamento delle imposte di cancellazione rilasciata dalla banca con le modalità di cui sopra.

8) Tutte le richieste di operazioni rivolte all'istituto bancario che rivestano carattere di urgenza, potranno essere inoltrate a mezzo mail con l'indicazione delle operazioni da effettuare unitamente al provvedimento di autorizzazione del G.D./G.E., con onere del professionista di recarsi successivamente in banca per la sottoscrizione della documentazione non appena le condizioni legate all'emergenza lo consentiranno

### ***11. Mandati di pagamento***

Sino a nuove disposizioni, in ossequio ad una *ratio* di tutela della salute degli utenti e del personale di cancelleria, la richiesta di emissione dei mandati di pagamento nelle esecuzioni e nelle procedure concorsuali dovrà avvenire con le modalità di seguito descritte:

a) il richiedente dovrà depositare un'istanza telematica contenente le ragioni della richiesta; il rango della spesa (predeuzioni, privilegio, ecc.); l'importo residuo sul conto corrente ed ogni altro elemento utile all'esatta imputazione del pagamento;

b) all'istanza di cui al superiore punto dovrà essere allegata una bozza del mandato nel quale dovrà, anche, essere specificata la PEC e la PEO dell'istituto di credito ove si dovrà effettuare l'operazione; il nome, cognome, codice fiscale e la qualità del professionista che, fisicamente, effettuerà l'operazione;

c) la bozza di mandato dovrà essere spedita alla mail istituzionale del giudice (*nome.cognome@giustizia.it*) in formato Word;

d) l'Autorità Giudiziaria emetterà telematicamente il mandato di pagamento;

e) la cancelleria, tra gli altri adempimenti, emetterà la copia autentica del provvedimento del giudice e provvederà ad inviare il tutto (tramite PEC o email istituzionale del funzionario di cancelleria) direttamente all'istituto di credito coinvolto del quale, in sede di istanza, era stata indicata la PEC e la PEO (pertanto per il rilascio della copia conforme del mandato nessun accesso in cancelleria dovrà essere effettuato);

f) decorsi 2 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato di pagamento, il richiedente (professionista delegato, custode, curatore fallimentare, commissario giudiziale, gestore della crisi) si recherà presso l'istituto di credito per effettuare l'operazione. In quella sede, sarà sufficiente indicare il numero di procedura, il numero di conto corrente, e la data di invio della PEC o email istituzionale da parte della cancelleria all'istituto di credito. I professionisti sono invitati a contattare previamente l'istituto di credito per verificare la possibilità di effettuare l'operazione senza l'accesso materiale presso la banca. Si veda quanto al paragrafo che precede.



**12. Progetti di distribuzione – approvazione in assenza delle parti nelle esecuzioni individuali ex art. 597 c.p.c.**

In questa difficilissima fase congiunturale i referenti delle procedure sono invitati a dare corso alle fasi distributive (piani di riparto in sede fallimentare e progetti di distribuzione in sede di esecuzione individuale, sia parziali che finali) essendo ferma volontà dei giudici del settore di tentare, per quanto è possibile, di immettere liquidità nel sistema. Il settore *procedure esecutive e concorsuali*, dunque, intercetta ed intercetterà le conseguenze economiche della grave situazione sanitaria e potrà farsene carico in tutti i suoi significativi settori di intervento solo se arricchito della preziosa collaborazione dei professionisti via via officiati.

Nel settore specifico delle esecuzioni immobiliari i G.E., in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., dopo il primo periodo (ossia dopo il 15 aprile 2020), possono valutare (ex art. 83 co. 7 lettera h) del D.L. n. 18 del 2020) di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione già fissate a data successiva al 15 aprile, previo decreto con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. *Mutatis mutandis* sarà effettuato lo stesso dai professionisti delegati (sempre, in ogni caso, in data successiva al 15 aprile) nei casi in cui l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ove sia previsto, si svolga innanzi ad essi.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il G.E. calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno oppure, ove le parti manifestano la loro disponibilità, antecedentemente al ridetto termine ma impiegando la modalità esclusivamente telematica dell'udienza (i.e. a mezzo video conferenza tramite piattaforma *Microsoft Teams*).

### **13. Procedimenti ex art. 161 co. 6 ed 181 co. 6 L.F**

I termini dei procedimenti di concordato preventivo con riserva e degli analoghi procedimenti ex artt. 182 bis C. 6 e 7 L. F. sono sospesi di diritto dal 9.3.2020 al 15.4.2020.

### **14. Udienze prefallimentari**

Le norme introdotte dal d.l. n. 11/2020 e le modifiche intervenute con il d.l. n. 18/2020 impongono di precisare in tema di udienze prefallimentari che:

1) benché il debitore abbia la possibilità di comparire personalmente, anche senza formale costituzione a mezzo di difensore, ben possa essere adottata la modalità telematica di udienza (videoconferenza): *in tal caso* il giorno dell'udienza la cancelleria informerà immediatamente il G.D., che nel frattempo abbia fissato udienza da tenersi in videoconferenza, che il debitore è comparso; ancora la cancelleria raccoglierà prontamente la disponibilità del debitore a comparire in videoconferenza a successiva udienza di rinvio fornendo il proprio indirizzo email ordinario (non PEC) ed un contatto telefonico ed il giudice provvederà in tempo reale a nuova fissazione di udienza, da tenersi ancora in videoconferenza, di cui la cancelleria stessa darà comunicazione al debitore presente; ove il debitore non manifesti tale disponibilità l'udienza di rinvio sarà svolta in modalità ordinaria;

2) i termini, a mente dei principi resi da S.U. 1418/2012, a comparire non siano liberi;

3) le notifiche eseguite prima del 15.04.2020 si intendano eseguite dal 16.4, *dies a quo non computatur*, e quindi, siccome il 15esimo giorno cadrebbe di venerdì 1 maggio, le prime udienze debbano essere fissate da lunedì 4 maggio (ovvero se del caso immediatamente rifissate).


In tale ottica si precisa che prima del 4.05.2020 potrebbero trattarsi solo i procedimenti prefallimentari in relazione ai quali o sia evidente o sia segnalata dal creditore l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), se del caso con abbreviazione dei termini.

### ***15. Apposizione dei sigilli e inventario***

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 L.F., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.



Le attività di inventario sino al 30.6.2020 sono sospese, salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, L.F., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori". Ciò non di meno il professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.



### **16. Verifiche dello stato passivo**

Le verifiche dello stato passivo, con l'eccezione di quelle fissate entro il 15.4.2020, che saranno rinviate con decreto del G.D. a data successiva, si terranno regolarmente ai sensi dell'art. 95 co, 3 ult. per. L.F. mediante udienza in videoconferenza (*Microsoft Teams*), salvo che il G.D. nei singoli casi non ritenga diversamente.

Ove siano effettuate, come di regola, in videoconferenza, il curatore fallimentare, nell'inviare al creditore il progetto di stato passivo, notizierà con allegata comunicazione il creditore medesimo della

modalità di udienza e richiederà allo stesso che fornisca, tramite pec al curatore, il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e un contatto telefonico.

Nei 5 giorni antecedenti l'udienza il curatore depositerà l'elenco delle parti che intendono partecipare all'udienza telematica, con i rispettivi indirizzi di PEO e numeri telefonici, affinché il giudice possa invitare chi lo richiede a partecipare all'udienza telematica tramite piattaforma *Microsoft Teams*.


### **17. Udienza di approvazione del rendiconto**

Si stabilisce identico regime rispetto a quanto previsto per l'udienza di verifica dello stato passivo, sostituendosi, evidentemente, alla comunicazione del progetto di stato passivo, la comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto del curatore e della fissazione dell'udienza (ex art. 116 co. 3 L.F.).



### **18. Modalità di deposito della relazione ex art. 33 co. 1 L.F.**

Dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il deposito, nelle procedure fallimentari, della relazione ex art. 33 co. 1 L.F. avverrà **esclusivamente in forma telematica**.



### **19. Ricevimento dei giudici del settore**

Il ricevimento dei giudici del settore è sospeso fino a nuova disposizione, potendosi dagli ausiliari eventualmente ricorrere, in casi di urgenza, allo strumento della e-mail all'indirizzo istituzionale (*nome.cognome@giustizia.it*). In ogni caso le istanze, anche interlocutorie, vanno depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma *Microsoft TEAMS*.

*Si dispone che copia del presente avviso venga affissa alla porta della stanza dei Giudici dott. Emmanuele Agostini e dott. Davide Rizzuti e dei sig.ri G.O.T. Maria Golino, Nadia Infante ed Eugenia Lopilato e delle Cancellerie Procedure concorsuali, Esecuzioni immobiliari e mobiliari*

*Manda alle Cancellerie per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell'ordine degli avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri e dottori agronomi*

Crotone, li 25 marzo 2020

Il Giudice  
dott.  *Davide Rizzuti*

Il Giudice coord.  
dott.  *Emmanuele Agostini*